

DELIBERAZIONE 26 GIUGNO 2025
281/2025/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2025, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMPONENTI RTTG. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1345^a *bis* riunione del 26 giugno 2025

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito: legge di Bilancio 2023);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, (di seguito: decreto 541/21);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2024 (di seguito: decreto del 9 agosto 2024);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o gas distribuito a mezzo di reti urbane*”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” approvato con la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R//com (di seguito: deliberazione 548/2020/R//com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas;
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL) (RTRG 2024-2027), approvato con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas (di seguito: RTRG);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza” approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la

- deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 633/2023/R/com (di seguito: deliberazione 633/2023/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 febbraio 2024, 45/2024/R/com (di seguito: deliberazione 45/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 113/2024/R/com (di seguito: deliberazione 113/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com (di seguito: deliberazione 599/2024/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com (di seguito: deliberazione 131/2025/R/com);
 - la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 23482 del 13 giugno 2025 (prot. Autorità 42389 del 13 giugno 2025);
 - la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e di Cassa prot. GSE/P20250055186 del 19 giugno 2025 (prot. Autorità 44151 del 19 giugno 2025) (di seguito: comunicazione 19 giugno 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 19/25 ha modificato l’articolo 51, comma 1-*quater*, del decreto-legge 13/23, prevedendo che *“I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell’ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (...), unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento”* possano essere destinate anche ad *“agevolazioni per la fornitura di energia elettrica per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW”*;
- l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25 prevede che *“è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e*

ambientali, al netto di quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1”; con la deliberazione 131/2025/R/com, l’Autorità ha dato pronta attuazione alle disposizioni del decreto-legge 19/25 prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 19 giugno 2025, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2026;
- l’andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che la situazione finanziaria dei conti di gestione presso Cassa è prevista in significativa riduzione, ma rimane complessivamente a livelli sostenibili per tutto l’orizzonte di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- il comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2025, il valore della componente RET è fissato pari a 2,7320 centesimi di euro/Smc;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21;
- con le deliberazioni 96/2020/R/eel e 548/2020/R/com, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici;
- gli oneri relativi al meccanismo dei certificati bianchi, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico dall’anno 2025, non sono ancora stati stabiliti dal Governo;
- utilizzando le ipotesi del GSE, la quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2025 risulta pari al 14,04% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito;
- con il decreto 9 agosto 2024, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita l’Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all’articolo 5 del decreto-legge 50/22, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto, la misura

- è notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea;
- ai sensi del comma 41.1, lettera a), della RTTG, è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl (di seguito: corrispettivo CRV^{FG});
 - ai sensi dell'articolo 42 della RTTG, entro il 15 giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CRV^{FG} sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG;
 - l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a zero, non consente di recuperare gli oneri necessari per la liquidazione dei fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione di competenza dell'anno 2024 (il cui importo verrà accertato nel provvedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl dell'anno 2026);
 - pertanto, tenendo conto degli oneri previsti, dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2026 e per gli anni successivi, delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", e della disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22 (fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea), a decorrere dall'1 gennaio 2026 il valore della componente CRV^{FG} dovrà essere fissato ad un valore maggiore di zero.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 32/2021/R/eel, l'Autorità ha definito il "*Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici*";
- con la deliberazione 119/2022/R/eel, l'Autorità ha istituito il "*Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete*";
- l'articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel ha istituito presso Cassa il "Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema", su cui gravano gli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema;
- l'articolo 33ter del TIPPI definisce le modalità di alimentazione del conto di cui al precedente punto;
- in particolare:
 - il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che "*Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall'Autorità, al netto degli importi*

già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33.ter.2”;

- *il comma 33ter.4 del TIPPI prevede che “Le proporzioni di cui al precedente comma 33.ter.3 sono definite dall’Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell’anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33.ter.3”;*
- per la sessione dell’anno 2025, l’anno n-2 di cui al precedente punto risulta essere il 2023;
- con la deliberazione 735/2022/R/com, l’Autorità ha abrogato, dal 1 gennaio 2023, gli elementi A_{2RIM} , che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI e A_{mctRIM} , che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera k) del TIPPI, della componente tariffaria A_{RIM} , ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023, che prevede che *“gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue..., e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale... non sono più soggetti all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 315/2024/R/com, l’Autorità ha approvato la nuova regolazione in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione destinata ai clienti finali di piccole dimensioni di energia elettrica e gas naturale che entrerà in vigore dal 1 luglio 2025;
- come disposto dalla medesima deliberazione, a partire dal predetto termine, la disciplina della Bolletta 2.0 e i relativi riferimenti nei vigenti provvedimenti dell’Autorità, tra cui il TIVG, si intenderanno abrogati e al medesimo termine dovranno essere pubblicati i provvedimenti dell’Autorità modificati in conseguenza.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- confermare per il terzo trimestre 2025 l’annullamento delle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25;
- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.

RITENUTO NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- aggiornare la componente tariffaria RE in relazione a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com, che ha fissato, a decorrere dal 1 luglio 2025 il valore della componente RET pari a 2,7320 centesimi di euro/Smc;
- in relazione a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 599/2024/R/com e dal precedente punto, tener conto delle classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas;
- definire la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} valida a decorrere dal 1 luglio 2025 pari al 14,04% dell'aliquota totale delle medesime componenti;
- aggiornare l'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a zero, fissandolo pari a 0,0001841 euro/Smc a partire dall'1 gennaio 2026, fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea e tenuto conto che, una volta noti gli esiti di tali verifiche, potrebbe essere necessario rivedere il valore del corrispettivo.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

IN RELAZIONE AL SETTORE GAS

- modificare le disposizioni del TIVG che richiamano la disciplina di cui alla Bolletta 2.0 sostituendole con le disposizioni di cui alla nuova regolazione della bolletta di cui alla deliberazione 315/2024/R/com.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- definire le proporzioni di cui al comma 33^{ter}.3 del TIPPI per la sessione dell'anno 2025 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 33^{ter}.4 del medesimo TIPPI.

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.

- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 633/2023/R/com, come modificata dalla deliberazione 45/2024/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, per il soggetto di cui al comma 36.1 del TIPPI, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 3.7 del TIPPI in vigore a decorrere dal 1 aprile 2025, di cui al comma 1.6 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermate.
- 1.7 Il 100% del gettito della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 599/2024/R/com, sono confermati.
- 2.2 I valori della componente tariffaria $UG3$, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.3 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2025, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2024, di cui alla Tabella 2 allegata alla deliberazione 384/2024/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori della componente tariffaria $UG3_T$ in vigore a decorrere dal 1 aprile 2024, di cui alla Tabella 9 allegata alla deliberazione 113/2024/R/com, sono confermati.
- 2.6 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2025, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 2.7 Il valore della componente CRV^{FG} , di cui al comma 3.5 della deliberazione 735/2022/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2025.
- 2.8 Il valore della componente CRV^T e della sottocomponente CRV^{INN} , di cui al comma 2.8 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2026.
- 2.9 I valori della componente CRV^{OS} e dell'elemento OS_{STUI} , di cui al comma 2.9 della deliberazione 131/2025/R/com, sono confermati fino al 30 settembre 2025.
- 2.10 Il valore della componente CRV^{BL} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.10 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.
- 2.11 Il valore della componente CRV^{ST} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2025, di cui al comma 2.11 della deliberazione 599/2024/R/com, è confermato.

- 2.12 Il valore della componente CRV^{CS} , di cui al comma 2.12 della deliberazione 131/2025/R/com, è confermato fino al 31 marzo 2026.

Articolo 3

Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2026

- 3.1 A decorrere dal 1 gennaio 2026, il valore della componente CRV^{FG} è fissato pari a 0,0001841 euro/Smc.

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 4.1 Le proporzioni di cui al comma 33.ter.3 del TIPPI per la sessione dell'anno 2025 sono pari a:
- per l'85,85% sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
 - per il 5,69% sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 10.1, lettera c), del TIPPI;
 - per lo 0,76% sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 10.1, lettera d) del TIPPI;
 - per 0,95% sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 10.1, lettera g), del TIPPI;
 - per 0,87% sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI;
 - per 5,35% sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 10.1, lettera o), del TIPPI;
 - per 0,53% sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 10.1, lettera q), del TIPPI.

Articolo 5

Modifiche al TIVG

- 5.1 A decorrere dall'1 luglio 2025 il TIVG è modificato come segue:
- i. all'articolo 1:
 - a) sono eliminate le definizioni di “**deliberazione 501/2014/R/com**” e di “**TIBEG**”;
 - b) la definizione di “**deliberazione 378/2023/R/gas**” è sostituita dalla seguente definizione:
“• **deliberazione 378/2023/R/gas** è la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas;”
ed è spostata dopo la definizione di “**deliberazione 372/2022/R/gas**”;

- c) dopo la definizione “**deliberazione 378/2023/R/gas**” è aggiunta la seguente definizione:
“• **deliberazione 315/2024/R/com** è la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com;”;
- d) la definizione di “**RTTG**” è sostituita dalla seguente definizione:
“• **RTTG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;”;
- ii. all’articolo 12, comma 12.1, le parole “comma 13.6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com” sono sostituite dalle parole “comma 13.3 dell’Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com”;
- iii. le parole “fattura” o “fatture” sono sostituite con le parole “bolletta” o “bollette” in tutti gli articoli in cui sono citate;
- iv. all’articolo 13, commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, le parole “comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com” sono sostituite dalle parole “comma 3 dell’Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com”;
- v. l’articolo 30, comma 30.2, lettera b), punto iii., punto 1., secondo alinea è sostituito dal seguente:
“- che verrà servito nel servizio di tutela della vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità, illustrandone le condizioni economiche e le modalità di aggiornamento e distinguendo i corrispettivi che concorrono alla formazione del prezzo rispettivamente per la spesa per la vendita di gas naturale, la spesa per la tariffa per l’uso della rete del gas naturale, la spesa per gli oneri generali di sistema, le imposte e tasse”;
- vi. all’articolo 30, comma 30.3, lettera a), le parole “comma 13.6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com” sono sostituite dalle parole “comma 13.3 dell’Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com”;
- vii. all’articolo 47, comma 4.1, lettera c), le parole “dei documenti di fatturazione emessi” sono sostituite con le parole “delle bollette emesse”.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come modificato dalla presente deliberazione dell’Autorità, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entrano in vigore dal 1 luglio 2025.

26 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini